



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA SE IL
CONTRIBUENTE NON SI PRESENTA NÉ RISCONTRA LE
RICHIESTE DELL'UFFICIO O ESIBISCE I DOCUMENTI RICHIESTI**

- Sentenza del 26/11/2025, n. 1462 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino.

Composizione

- Pres. Villa
- Rel. Collu

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
- TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E
CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI

Chiusura della partita IVA - Provvedimento di chiusura emesso
dall'Amministrazione Finanziaria – Presupposti - Fattispecie.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di IVA, è legittimo il provvedimento di chiusura della partita IVA adottato dall'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito delle verifiche sull'assenza di profili di rischio, a seguito del mancato riscontro da parte della società contribuente dell'invito a comparire notificato dall'Ufficio e della mancata esibizione della specifica documentazione richiesta, quali registri IVA, fatture emesse e ricevute, eventuali contratti di locazione/comodato dei locali in uso nonché di eventuali autorizzazioni amministrative. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria emana il provvedimento di chiusura della partita IVA in caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti).

Rif. Normativi

- d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35, comma 15 *bis*.1

Conformità

- C.G.U.E., Sez. II, C-527/11 del 14/03/2013

Anno pubb.

- 2025